



Disegno

Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 2022¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 giugno 1952² sugli assegni familiari nell'agricoltura è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione
Concerne soltanto il testo francese

Art. 20
Abrogato

Art. 21 cpv. 2
Abrogato

Art. 25a Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ L'accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti di cui all'abrogato articolo 20 capoverso 1 è sciolto con l'entrata in vigore della presente modifica.

² Le risorse dell'accantonamento sono versate ai Cantoni senza interessi entro due anni.

³ La quota delle risorse dell'accantonamento destinata ai singoli Cantoni è calcolata in funzione degli importi degli assegni familiari nell'agricoltura pagati nel Cantone nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente modifica.

¹ FF 2022 393

² RS 836.1

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.